

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

ANSF

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

E

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

L'anno 2020, addì 30 del mese di novembre, in Roma, in videoconferenza tra le sedi istituzionali di ACCREDIA, in Via Guglielmo Saliceto n. 7/9, e dell'Agencia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, in Via Caraci n. 36,

TRA

l'ing. Marco D'Onofrio, nato a Roma (RM) il 2 luglio 1958, che interviene in qualità di Direttore dell'Agencia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (successivamente denominata ANSF), con Sede Legale in Firenze, Via Luigi Alamanni n. 2 - 50123 FI

E

l'ing. Giuseppe Rossi, nato a S. Miniato (PI), il 3 novembre 1946, che interviene in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di ACCREDIA (successivamente denominata ACCREDIA) con Sede Legale in Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 7/9 - 00161 RM;

di seguito indicati collettivamente anche come "le Parti";

PREMESSO CHE:

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 ha posto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 339/93;

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 ha stabilito al n. 15 dei considerando che “lo scopo dell’accreditamento è attestare in modo autorevole la competenza di un Organismo ad eseguire attività di valutazione della conformità” e che “gli Stati Membri non dovrebbero mantenere più di un Organismo Nazionale di Accreditazione e dovrebbero garantire che tale Organismo sia organizzato in modo da salvaguardare l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività”;
- il Parlamento Europeo ha adottato congiuntamente con il Consiglio la decisione n. 768/2008/CE del 9 luglio 2008, che sotto forma di disposizioni di riferimento, stabilisce un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti ed abroga la Decisione 93/465/CEE;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha adottato disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- l’art. 4, comma 1, della Legge n. 99/2009, per assicurare la pronta applicazione del Capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 sopra citato, ha disposto che “il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, deve provvedere alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell’unico Organismo Nazionale autorizzato a svolgere attività di Accreditazione”;
- l’art. 4, comma 4, della Legge n. 99 del 2009, ha stabilito che “dall’attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica” e che “i Ministeri interessati devono provvedere a tale attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”;
- il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell’Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, della Difesa, ha emanato in data 22 dicembre 2009 un Decreto Interministeriale per disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento dell’unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008, nonché la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento e le modalità di controllo dell’Organismo da parte dei Ministeri interessati;
- I Ministeri sopra citati, in data 22 dicembre 2009, hanno, altresì, emanato un Decreto Interministeriale per designare ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale Organismo nazionale Italiano di Accreditazione, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il Decreto-Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ha istituito l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), come Autorità nazionale preposta alla sicurezza ferroviaria che subentrerà all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF).
- il comma 19 del predetto articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, per effetto del quale: “... omissis... Fino all’adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l’ANSF...omissis....Nelle more della piena operatività dell’Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati”;

VISTI:

- le norme della serie UNI EN ISO 15085 che prevedono che gli Organismi di Certificazione (di seguito denominati OdC) operanti nel settore della saldatura dei rotabili ferroviari o parti di essi, siano riconosciuti dall'Autorità nazionale preposta alla sicurezza delle ferrovie;
- la norma UNI EN ISO 9712 (sostituisce UNI EN 473) che definisce nel dettaglio i processi di formazione, certificazione e mantenimento della certificazione del Personale addetto all'effettuazione di Controlli Non Distruttivi (di seguito denominati CND) relativamente al settore "Manutenzione Ferroviaria" (di seguito denominata MF);
- il Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50 "Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie";
- il Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 57 "Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)";
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione del 16 maggio 2019 che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e s.m.i.;
- il Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie prot. n. 37 del 28/06/2019 che fornisce indicazioni sulle modalità con cui si procede alla qualifica degli Organismi di Valutazione della conformità e degli Organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario, a seguito dell'entrata in vigore dei sopracitati Decreti Legislativi n. 50/2019 e n. 57/2019;
- la Decisione n. 156 del Management Board dell'ERA con cui sono state adottate le disposizioni sugli audit per gli Organismi notificati nell'ambito dell'art. 34 del Regolamento (UE) 2016/796;
- Il Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie n° 177 del 12/7/2016 che istituisce un Gruppo di lavoro inter amministrativo MIT/ANSF;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra ANSF e ACCREDIA in data 29/09/2017, che il presente atto sostituisce a far data dalla sua sottoscrizione;
- Linee guida ANSF per la "certificazione delle Aziende che operano nel settore della saldatura dei veicoli ferroviari o parti di essi in conformità alle norme della serie UNI EN 15085" n. 2/2019 rev. 01 del 26 giugno 2019;
- Linee guida ANSF per la "qualificazione e la certificazione del personale addetto ai Controlli non Distruttivi (CND) nella manutenzione ferroviaria" – Revisione 01 del 12 settembre 2018 (emanate con prot. ANSF 0015956 del 25/09/2018).

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 28, comma 1 del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 57 "Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)", prevede che ACCREDIA e ANSF sottoscrivano un'apposita convenzione per disciplinare le attività di valutazione e controllo degli organismi di valutazione della conformità;
- in data 01/07/2019 è stata sottoscritta una convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie (di seguito MIT) e ACCREDIA per definire i rapporti di collaborazione tra i due enti in materia di valutazione e controllo degli Organismi di cui ai Decreti Legislativi 50/2019 e 57/2019;
- l'ANSF presenta, al suo interno, personale con il know-how necessario a supportare ACCREDIA nello svolgimento delle attività di verifica legate ai nuovi Accreditamenti e/o al Mantenimento degli stessi in ambito ferroviario;
- al fine di pianificare efficacemente le attività in ambito ferroviario e per affrontare le questioni di maggior rilievo, è stato attivato un apposito Gruppo di Lavoro di cui al DD n° 177 del 12-7-2016 a cui partecipano referenti di ACCREDIA, MIT e ANSF.

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- ACCREDIA svolge attività di accreditamento di Organismi che effettuano valutazione di conformità e può svolgere tale attività anche nei settori riservati ad attività delle Pubbliche Amministrazioni, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti;
- ACCREDIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato Decreto di prescrizioni 22 dicembre 2009, si è dotata di strumenti organizzativi che consentono adeguata partecipazione alle attività di accreditamento da parte dei predetti Ministeri;
- ACCREDIA svolge tale attività sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica;
- ACCREDIA, ai sensi del suo Statuto e del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, ha tra gli altri compiti quelli di:
 - verificare che i Soggetti che svolgono attività di valutazione di conformità, possiedano i requisiti prescritti ai fini dell'Accreditamento e di vigilare sul mantenimento di tali requisiti nel tempo;
 - operare in ambito volontario e, su incarico e sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, svolgere compiti di accreditamento, qualificazione, controllo e sorveglianza negli ambiti di competenza pubblica, sulla base di specifici incarichi formali, anche mediante Convenzioni e/o Protocolli d'Intesa, che ne fissano limiti e condizioni;
- ACCREDIA ha costituito e reso operativo il Comitato di Accreditamento che si articola in un Comitato per l'Attività di Accreditamento, in Comitati e Sottocomitati settoriali. Nel rispetto del principio della competenza tecnica, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e degli artt. 12 e 13 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo;

- I Comitati Settoriali di Accreditamento decidono, nelle aree di rispettiva competenza, in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca degli accreditamenti. I Sottocomitati Settoriali di Accreditamento hanno il compito di predisporre una decisione da sottoporre per la delibera definitiva ai comitati Settoriali di Accreditamento (CSA) di riferimento;
- per lo svolgimento dei compiti di vigilanza, controllo ed accreditamento nel campo delle valutazioni di conformità in ambiti regolamentati, fermi restando i principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica, ACCREDIA potrà utilizzare Dipendenti delle Amministrazioni interessate o Valutatori da queste indicati, anche mediante l'uso del distacco;
- ACCREDIA ha stipulato un'assicurazione per coprire i rischi professionali legati allo svolgimento delle attività di accreditamento e che, tale assicurazione copre anche l'operato degli Ispettori ed Esperti Tecnici sia interini sia esterni;
- ANSF riconosce solo le certificazioni emesse da OdC accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 per le norme della serie UNI EN 15085 in vigore ed in accordo alle linee guida ANSF per la "certificazione delle Aziende che operano nel settore della saldatura dei veicoli ferroviari o parti di essi in conformità alle norme della serie UNI EN 15085" n. 2/2019 rev. 01 del 26 giugno 2019;
- le suddette Linee Guida per la "certificazione delle Aziende che operano nel settore della saldatura dei veicoli ferroviari o parti di essi in conformità alle norme della serie UNI EN 15085", prevedono che tali OdC siano in possesso di accreditamento da parte di ACCREDIA ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e per le norme della serie UNI EN 15085 in vigore, in applicazione al presente Protocollo d'Intesa tra Agenzia e ACCREDIA e loro successive modifiche e integrazioni;
- ANSF nelle "Linee Guida per la qualificazione e la certificazione del personale addetto ai Controlli non Distruttivi (CND) nella manutenzione ferroviaria" – Revisione 01 del 12 settembre 2018 e s.m.i. ha definito le modalità per la qualificazione e certificazione del Personale addetto ai CND nel settore MF in conformità alla norma UNI EN ISO 9712; esse prevedono il riconoscimento delle sole certificazioni del Personale addetto ai CND emesse da OdC che siano stati accreditati da ACCREDIA in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 ed ai criteri delle suddette Linee Guida.

RITENUTO NECESSARIO:

- sottoscrivere un nuovo Protocollo d'Intesa che recepisca le novità introdotte dall'emanazione e dal recepimento degli atti normativi di cui alle premesse (cosiddetto "IV Pacchetto Ferroviario").

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E SPECIFICATO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSE

1. Le premesse, nonché i riferimenti ivi contenuti allo Statuto ed al Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto di ACCREDIA, formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono espressamente ed integralmente richiamate e riportate nel presente articolo.

ART. 2 OGGETTO E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO D'INTESA

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha come obiettivo la definizione di un rapporto di collaborazione tra ANSF e ACCREDIA che permetta la messa a disposizione, da parte di ANSF, di proprio personale tecnico competente, che ACCREDIA qualificherà secondo le proprie procedure e che potrà impiegare sia per attività di formazione, rappresentanza, partecipazione a convegni e seminari sia nell'ambito delle verifiche necessarie all'Accreditamento e/o al Mantenimento dello stesso per gli organismi di valutazione della conformità accreditati quali:

- NoBo: organismo notificato di valutazione della conformità, ai sensi dell'art. 37 della direttiva (UE) 2016/797;
- DeBo: organismo designato, responsabile delle attività di valutazione della conformità, ai sensi dell'art. 15 c. 8 della direttiva (UE) 2016/797;
- OC-ECM: organismo di certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) ai sensi del Regolamento UE n. 779/2019 (valido per carri e veicoli diversi da carri);
- AsBo: organismo di Valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 e s.m.i..

2. Il presente Protocollo d'Intesa ha, inoltre, come obiettivo, così come previsto e stabilito dall'art. 8 del Decreto del 22 dicembre 2009 citato in premessa, la conferma dei rapporti di collaborazione tra ANSF e ACCREDIA per quanto concerne le attività finalizzate a garantire il riconoscimento automatico da parte di ANSF delle certificazioni emesse da:

- a) Organismi di Certificazione di Organizzazioni che effettuano operazioni di saldatura di veicoli e componenti ferroviari ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, in conformità alle norme della serie UNI EN ISO 15085 e delle Linee Guida di cui alle premesse, accreditati in applicazione del presente Protocollo d'Intesa e loro successive modifiche e integrazioni;
- b) Organismi di Certificazione del Personale addetto ai Controlli Non Distruttivi nel settore manutenzione ferroviaria ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, in conformità alla norma UNI EN ISO 9712 e delle Linee Guida di cui alle premesse, accreditati in applicazione del presente Protocollo d'Intesa e loro successive modifiche e integrazioni.

3. Il Protocollo d'Intesa persegue inoltre le seguenti finalità:

- garantire il coordinamento ed il buon funzionamento del sistema di accreditamento e della collaborazione fra gli Enti sottoscrittori del presente Protocollo;
- organizzare e razionalizzare le attività di accreditamento in ambito ferroviario in coerenza con i principi della qualità, della sicurezza, della salute, della tutela ambientale e della protezione dei Consumatori;
- sviluppare le attività di valutazione e di controllo degli Organismi di Valutazione della Conformità nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea ed internazionale nonché delle competenze dell'ANSF;
- ottenere la massima sinergia con l'apporto delle varie esperienze, competenze e conoscenze per utilizzarle al meglio sui Tavoli di normazione, consultazione, ecc. a livello nazionale ed internazionale;
- migliorare l'attività delle Pubbliche Amministrazioni per la sorveglianza sul mercato, sia direttamente sugli Organismi di Valutazione della Conformità, sia indirettamente favorendo la circolazione dei prodotti conformi ai requisiti che offrano un elevato grado di protezione degli interessi pubblici.

ART. 3

MODALITÀ OPERATIVE DI COLLABORAZIONE

1. In relazione all'accREDITAMENTO dei NoBo, DeBo e OC-ECM di cui all'art. 2, comma 1, nello svolgimento delle sue attività, oltre a quanto abitualmente eseguito, ACCREDIA provvederà a verificare la conformità ai requisiti espressi dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e, ove applicabile, dalla Decisione n. 156 del Management Board dell'ERA citata in premessa. Mentre per l'accREDITAMENTO degli AsBo, la norma di riferimento per la verifica dei requisiti è la UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

2. In relazione all'AccREDITAMENTO/Estensione dell'AccREDITAMENTO ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 degli Organismi di Certificazione di Organizzazioni che effettuano operazioni di saldatura di veicoli e componenti ferroviari, di cui all'art. 2 comma 2, lettera a), per tutte le richieste di accREDITAMENTO che saranno ricevute, ACCREDIA, nello svolgimento delle sue attività, oltre a quanto abitualmente eseguito, verificherà la conformità anche ai requisiti delle pertinenti Linee Guida ANSF.

3. In relazione all'accREDITAMENTO/Estensione dell'AccREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione del Personale che certificano il Personale addetto ai Controlli Non Distruttivi nel settore Manutenzione Ferroviaria, di cui all'art. 2 comma 2, lettera b), per tutte le richieste di accREDITAMENTO che saranno ricevute, ACCREDIA, nello svolgimento delle sue attività, oltre a quanto previsto dai Regolamenti Generali di AccREDITAMENTO, provvederà a verificare la conformità degli OdC anche ai requisiti delle pertinenti Linee Guida ANSF.

4. Le Parti convengono inoltre di:

- garantire la reciproca partecipazione ad eventi organizzati presso le rispettive sedi e finalizzati alla condivisione di osservazioni e dibattiti sui temi di comune interesse al fine di garantire il buon funzionamento del sistema di accREDITAMENTO/qualifica/riconoscimento nei settori di competenza;
- adottare ed utilizzare schemi di reportistica e valutazione univoci e condivisi;
- designare propri Funzionari dipendenti cui delegare il coordinamento operativo delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa. In particolare per l'ANSF tale attività sarà condotta dal Coordinatore delle Attività Ispettive (di seguito CAI), già istituito con DD del MIT n° 117 del 12/07/2016, per ACCREDIA da un Funzionario incaricato del Coordinamento (RAC);

- individuare e condividere per il tramite delle suddette figure, una programmazione annuale delle verifiche e una pianificazione di dettaglio da attuare, ove possibile, almeno 1 mese prima della data di ciascun Audit;
- raccordarsi e operare in sinergia con i contenuti della Convenzione tra il MIT e ACCREDIA del 01/07/2019.

ART. 4

COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO

1. In linea con quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto di ACCREDIA, i Comitati Settoriali di Accreditemento (CSA) competenti a deliberare la concessione, l'estensione, il rinnovo, la riduzione, la sospensione o la revoca degli accreditamenti indicati al precedente art. 2 corrispondono ai seguenti:

- CSA Area Regolamentata (CSA AR), competente nelle materie di cui all'art. 2, comma 1;
- CSA Certificazione Ispezione (CSA CI), competente nelle materie di cui all'art. 2, comma 2.

2. Per le attività di interesse diretto di ANSF citate al precedente art. 2, al Comitato Settoriale di Accreditemento competente a deliberare la concessione, l'estensione, il rinnovo, la riduzione, la sospensione o la revoca degli accreditamenti, potrà essere chiamato a partecipare, in rappresentanza di ANSF, che lo segnalerà, il CAI, o altra persona incaricata, in qualità di Esperto Tecnico, nominato in base allo Statuto di ACCREDIA.

ART. 5

PERSONALE

1. ACCREDIA, per il corretto svolgimento delle attività di valutazione disciplinate dal presente Protocollo d'Intesa, ed in particolare dei compiti di esame documentale, verifiche in sede ed in accompagnamento, come meglio specificate nelle procedure di accreditamento e di riconoscimento oggetto del presente Protocollo di cui al precedente art. 2, impiegherà propri Ispettori, sia dipendenti, che legati da contratti di collaborazione, nel rispetto dei requisiti di cui alla norma ISO/IEC 17011.

2. La responsabilità relativa al corretto svolgimento delle attività di competenza di ACCREDIA è in capo alla stessa, nonché a ciascuno degli ispettori che abbiano espletato tali attività dietro specifica richiesta. ACCREDIA assume ogni responsabilità derivante dallo svolgimento di tali attività, fatto salvo il diritto di rivalersi sugli ispettori che abbiano espletato le medesime attività dietro richiesta, esclusivamente in caso di dolo o colpa grave.

3. ACCREDIA si impegna ad indennizzare l'ANSF, il suo personale e gli eventuali membri del consiglio di amministrazione (se esistente) o di altro organo equivalente, contro ogni azione di responsabilità o pretesa risarcitoria avanzata nei loro confronti da soggetti terzi che asseriscano di essere stati danneggiati dagli ispettori di ANSF nell'espletamento delle attività assegnate da ACCREDIA. ACCREDIA accetta sin d'ora di sostenere qualsiasi costo legale, qualsiasi onere per la riparazione del danno e qualsiasi spesa a carico di ANSF, del suo personale e dei membri del consiglio di amministrazione (se esistente) o di altro organo equivalente, quale conseguenza di tali azioni risarcitorie intraprese da terzi.

4. ACCREDIA garantirà supporto per eventuali attività di formazione specifica ai Funzionari ANSF coinvolti nell'attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa, anche in relazione agli obblighi connessi alle qualifiche di Assessor e Team Leader ai sensi della norma ISO/IEC 17011.

Per la procedura di qualifica degli Ispettori/Esperti Tecnici da utilizzare nelle attività di valutazione degli Organismi, ACCREDIA applicherà l'iter normalmente previsto. A tali Ispettori/Esperti Tecnici si applicheranno le pertinenti regole di ACCREDIA in termini di compensi (corrisposti direttamente ad ANSF, ai sensi dell'Allegato A al presente Protocollo), requisiti di imparzialità e competenza, gli stessi saranno pertanto tenuti a sottoscrivere apposita Convenzione per disciplinare tali aspetti.

Il riepilogo dei principali compiti richiesti a ciascun Esperto Tecnico messo a disposizione dall'ANSF, è riportato nell'Allegato B del presente Protocollo d'Intesa.

5. Per attività diverse da quelle di valutazione, ma comunque connesse all'ambito ferroviario, ACCREDIA si potrà avvalere della collaborazione di Personale di ANSF e da essa autorizzato.

Ogni richiesta di personale dovrà pervenire al CAI di ANSF, generalmente, almeno 1 mese prima dell'inizio dell'attività di verifica programmata, il quale provvederà a fornire ad ACCREDIA la lista dei nominativi esperti di sottosistema per la successiva formalizzazione dell'incarico, a cura di ACCREDIA.

ACCREDIA fornirà, unitamente alla richiesta del personale, l'indicazione delle attività di verifica e le informazioni utili per il consolidamento del Piano di Audit.

6. ANSF si riserva la possibilità di comunicare tempestivamente ad ACCREDIA l'impossibilità a garantire il supporto tecnico richiesto in relazione a particolari esigenze lavorative che si venissero a creare tali da non consentire la disponibilità di risorse al di fuori delle funzioni proprie dell'Agenzia.

ART. 6

TARIFFE

1. I compensi previsti per le prestazioni richieste ad ANSF, inclusi i rimborsi delle spese sostenute, saranno corrisposti da ACCREDIA direttamente ad ANSF, secondo i criteri e le modalità previste dall'Allegato A.

ART. 7

COMUNICAZIONI

1. ACCREDIA si impegna a comunicare ad ANSF tramite il RAC di cui all'art. 3, comma 4, tutte le informazioni che possano influire sul mantenimento dei requisiti alla base dei riconoscimenti ed accreditamenti in corso di validità degli Organismi di cui all'art. 2.

ART. 8

RICORSI

1. Per i ricorsi avverso le decisioni di ACCREDIA, si applica lo Statuto dell'Ente vigente al momento della decisione oggetto del ricorso.

2. Per i ricorsi avverso le decisioni di ANSF si applica quanto previsto dalla vigente legislazione.

ART. 9

DURATA DEL PROTOCOLLO D'INTESA

1. Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione ed avrà la durata di 5 (cinque) anni salvo che risulti contraria o inapplicabile sulla base dell'evoluzione della legislazione vigente.
2. Alla scadenza dovrà essere esplicitamente rinnovata. Non è ammesso il tacito rinnovo.

ART. 10

RISERVATEZZA

1. Le Parti concordano che le informazioni riservate fornite sulla base di questo Protocollo d'Intesa:
 - non saranno divulgate a nessuno al di fuori del Ricevente, a meno che tale divulgazione sia necessaria in base a norme di Legge;
 - verranno trattate allo stesso modo in cui il Ricevente tratta le proprie informazioni all'interno dell'Organizzazione;
 - rimarranno di proprietà dell'Emittente e tutta la documentazione contenente informazioni riservate o copie della stessa verrà prontamente restituita all'Emittente dal Ricevente su richiesta scritta dell'Emittente al termine del presente Protocollo d'Intesa;
 - verranno rese note ai rappresentanti del Ricevente, per la parte strettamente necessaria all'attività degli stessi, a condizione che gli stessi abbiano sottoscritto con il Ricevente un Accordo di Riservatezza sulla base di criteri analoghi a quelli che ispirano questo Protocollo d'Intesa.
2. Gli obblighi di riservatezza previsti nel presente Protocollo d'Intesa hanno effetto dalla sua data di sottoscrizione e resteranno efficaci anche successivamente alla sua cessazione.

ART. 11

ONERI FISCALI

1. L'imposta di bollo dovuta fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 642/1972 (Allegato A, parte prima della Tariffa), è a carico di ACCREDIA (assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'Articolo 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014).

Letto, confermato e sottoscritto.

ANSF
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

ING. MARCO D'ONOFRIO
D'ONOFRIO
MARCO
AGENZIA
NAZIONALE PER
LA SICUREZZA
DELLE FERROVIE
(ANSF)
30.11.2020
10:41:29 UTC



ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

ING. GIUSEPPE ROSSI

Firmato digitalmente da: GIUSEPPE ROSSI
Data: 30/11/2020 11:50:07